

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 32

Piani di edilizia economica e popolare

Il limite di impegno lire 1.100 milioni, autorizzato con l' art. 143 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene revocato a decorrere dall' anno 1984.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1984 al 2001, vengono revocate.

Per le finalità previste dall' articolo 78 della predetta legge regionale 1 settembre 1972, n. 75, è autorizzato nell' anno 1984, il limite d' impegno di lire 1.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 4.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.